COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 07/09/2020

OGGETTO:

CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 DEL DL 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020) E CONTESTUALE DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNUALITÀ 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 158/2020 ALLA LUCE EMERGENZA COVID-19

L'anno DUEMILAVENTI addì SETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 19:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica Qualifica	<u>Presenza</u>
Artioli Giuseppe	Presidente	P
Cocconi Marco	Consigliere	P
Lanzi Cristina	Consigliere	P
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	P
Brugnoli Cesare	Consigliere	P
Lusetti Stefano	Consigliere	P
Bonori Elisa	Consigliere	A
Bonazzi Cecilia	Consigliere	P
Menozzi Daniele	Consigliere	P
Spano' Alessandro	Consigliere	P
Bonazzi Stefania	Consigliere	A
Righi Ivan	Consigliere	P

Presenti: 11 Assenti: 2	
-------------------------	--

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giuseppe D'urso Pignataro.

Il Sig. Avv. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

.....

Presenti n. 11 Consiglieri

LA SEDUTA SI SVOLGE IN VIDEOCONFERENZA A CAUSA EMERGENZA COVID-19

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.L. 18/2020 all'art. 107 comma 5 dispone che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

RICHIAMATI:

• l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di

gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. L'Autorità verifica la coerenza e la regolarità degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva, ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni. Fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

o la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 27/06/2020 ad oggetto "TASSA RIFIUTI (TARI) - DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA DELLA RATA DI ACCONTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA PER COVID-19" con la quale si decideva di differire in via del tutto eccezionale e limitatamente all'anno di imposta 2020 la scadenza per il versamento della rata di acconto TARI delle sole utenze non domestiche al 30 Settembre 2020:

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1 comma 683 della 1. 147/2013 prevede che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- Il D.L. Rilancio 34/2020 convertito in legge nella seduta in Senato del 16 luglio c.m. all'art. 106 comma 3 bis ha differito al 30 settembre 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 andando conseguentemente a differire, limitatamente all'anno 2020, i termini per la pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie nel Portale del federalismo fiscale rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre 2020

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti di raccolta e smaltimento dei solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;
- il Decreto del Mef del 1/7/2020 "Riversamento TEFA, ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 2019", disciplina i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo TEFA, con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente e attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2020 nella misura percentuale deliberata con Decreto del Presidente dalla Provincia di Reggio Emilia, n. 232 del 22/10/2019, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

VISTE le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia da COVID –19, ed in particolare:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il DPCM 8 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08/03/2020, che ridefinisce le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto "Cura Italia" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 11 giugno 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

TENUTO CONTO CHE nel territorio in cui opera il Comune di Campegine è presente ed operante l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, (ATERSIR), istituita con L.R. 23/2011 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai Servizi pubblici locali dell'Ambiente" e che pertanto svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA:

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente
- n. 158 del 5/05/2020 rubricata "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19", che prevede tra l'altro l'adozione di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- n. 238 del 23/6/2020 che introduce elementi di flessibilità e nuove facoltà per gli enti territorialmente competenti (Etc) tese alla mitigazione dell'impatto dell'emergenza sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per garantire continuità nella fornitura di servizi essenziali nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza dall'anno 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

RILEVATO che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

CONSIDERATO CHE ATERSIR in collaborazione con ANCI Emilia Romagna ha emanato in data 9 Giugno 2020 delle indicazioni operative per l'attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 in cui tra l'altro si prevede che i Comuni che si avvalgono della facoltà di cui all' art. 107 comma 5 del D.L 18/2020 possono legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione di ARERA mediante una riduzione percentuale della quota variabile senza intervenire sui coefficienti Kd delle categorie costrette alla chiusura in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità senza modificare l'articolazione tariffaria;

TENUTO CONTO CHE:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 107 del DL 18/2020, commi 1 e 2, ai sensi del quale, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 (....), per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 30 Settembre 2020 (nuovo termine inserito in fase di conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020 in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali) anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge;
- il medesimo art. 107 comma 5 del DL 18/2020 secondo cui "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";
- l'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd Decreto Rilancio) che ha allineato i termini di approvazione delle tariffe, delle aliquote TARI e IMU e dei regolamenti in materia tributaria con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 ossia al 31/7/2020 (ora differito al 30.09.2020 con la conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020);

CONSIDERATO CHE:

- la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;
- sono stati definiti i criteri e gli impatti economici derivanti dalle agevolazioni riconosciute come meglio evidenziato nel proseguo, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
- è stata definita la copertura finanziaria delle agevolazioni come da delibera di variazione di Bilancio deliberata in data odierna.

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 30/03/2019;

RICHIAMATO inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 30/04/2020, ed in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune.

TENUTO CONTO CHE:

- le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni decise sulla base della deliberazione ARERA n. 158/2020, quantificate in circa € 15.000,00, trovano copertura con la proposta di delibera di variazione di bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per tari ordinaria, di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all'art 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- eventuali maggiori costi saranno inseriti nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (PEF) 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18 da finanziare nei 3 anni successivi a decorrere dal 2021 se non diversamente coperto in sede di successivi delibere di variazione al Bilancio.

RILEVATI:

- il prospetto fornito dall'Ufficio concernente una simulazione delle riduzioni attribuibili alle diverse utenze non domestiche presenti nella banca dati TARI, suddivise nei vari codici ATECO e nelle varie tabelle di cui alla deliberazione n. 158/2020 di ARERA;
- i criteri utilizzati dall'Ufficio Tributi riguardanti la metodologia utilizzata per addivenire alla suddetta simulazione;

CONSIDERATO opportuno definire le riduzioni obbligatorie da attribuire sulla TARI 2020 per le utenze non domestiche di cui alle tabelle 1A, 1B, e 2, nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione n. 158/2020 di ARERA;

TUTTO CIÒ PREMESSO, l'amministrazione comunale al fine di definire le agevolazioni/riduzioni della Tassa sui Rifiuti anno 2020 e garantire la più ampia coerenza con le indicazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 158/2020 relativa alle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza da COVID-19, ha definito i seguenti criteri:

- 1) con riferimento al periodo medio di chiusura delle utenze non domestiche (UND) pari a 3 mesi, la percentuale base di sconto utilizzata è stata del 25% (sconto su base annuale), in quanto ritenuta adeguata rispetto ai giorni effettivi di chiusura delle UND beneficiarie della riduzione. Il 25% è direttamente proporzionale a 3 mesi di chiusura sui 12 mesi dell'anno;
- 2) la percentuale di sconto sarà applicata alla quota variabile complessiva della TARI 2020, direttamente legata ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, differenziati ed indifferenziati, che hanno subito diminuzioni a causa del lockdown per Covid19, con esclusione dei banchi di mercato, che sono soggetti ad un tributo giornaliero;
- 3) la riduzione sarà applicata alla quota variabile della prima rata 2020 (scadente il 30 Settembre 2020);
- 4) le Utenze non domestiche (UND) sono state classificate, coerentemente con la suddivisione per categorie enucleate dal d.P.R. 158/99, sulla base dei codici ATECO indicati sia nell'<u>Allegato 1 della Delibera ARERA n. 158/2020</u>, sia nei provvedimenti governativi citati in premessa. Si perviene, quindi, alle <u>casistiche di cui alle seguenti tabelle</u>:

- a) *tab 1.a* ricomprende tutte le UND con codici ATECO elencati nella tabella 1a Allegato A delibera ARERA 158/2020 di cui sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi riportati in premessa, per le quali ARERA propone un'agevolazione minima obbligatoria pari ai giorni minimi di chiusura: per tali utenze si prevede di concedere una percentuale di agevolazione del 25%;
- b) *tab 1.b* in cui sono state inserite tutte le UND con codici ATECO elencati nella tabella 1b Allegato A delibera ARERA 158/2020 per le quali ARERA prevede una riduzione minima obbligatoria del **25%** per attività ancora sospese alla data di emanazione delibera (5 maggio 2020);
- c) *tab 2* riguardante le UND con codici ATECO elencati nella tabella 2 Allegato A delibera ARERA 158/2020 che potrebbero risultare sospese, parzialmente o totalmente anche per periodi di durata diversa. Anche per tali utenze si prevede una percentuale di agevolazione del 25%, in considerazione del fatto che, pur nell'ipotesi di mancata sospensione o di sospensione parziale delle relative attività, le stesse hanno comunque risentito negativamente degli effetti economici negativi legati alla pandemia da Covid-19.
- d) *tab 3-* riguarda le UND risultanti aperte e con codici ATECO indicati nella tabella 3 Allegato A delibera ARERA 158/2020, oltre a banche e assicurazioni, alle quali **non sono state riconosciute le agevolazioni,** in quanto non spettanti in modo obbligatorio,;
- e) tab 4 UND i cui Codici ATECO non sono previsti dalla delibera di ARERA ma facenti parte di categorie riconducibili a fattispecie agevolate, alle quali è riconosciuta una percentuale di agevolazione del 25%;

Riepilogando si propone di applicare le seguenti percentuali di riduzione della quota variabile:

Descrizione Tabelle	Percentuale di riduzione proposta sulla quota variabile
Tabella 1.a Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 1.b Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 2 Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 3 Delibera ARERA 158/2020+ banche e assicurazioni	0%
Tabella 4 - Utenze i cui codici ATECO non sono previsti dalla delibere 158/2020 <u>ma facenti</u> parte di categorie riconducibili a fattispecie agevolate	25%

- 5) Per la classificazione delle UND nelle diverse tabelle l'ufficio tributi svolgerà le seguenti azioni:
 - a) Associazione "Codice ATECO" desunti dalla Camera di Commercio per ogni utenza non domestica all'"Anagrafica UND" presente sul gestionale per la tari (esclusi i Banchi di mercato che sono soggetti ad un tributo giornaliero);
 - b) Associazione "*Riduzione percentuale*" *Codici ATECO*", nel rispetto di quanto previsto dall'AUTORITÀ con delibera n. 158/2020 e sulla base dei criteri e delle percentuali secondo le tabelle sopra definite dall'Amministrazione Comunale;

c) Applicazione della "Condizione migliorativa": nel caso la UND abbia diversi codici ATECO è sufficiente che solo uno di questi rientri nella condizione di agevolazione per godere della riduzione percentuale.

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

ACQUISITO il parere espresso dall'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla presente variazione con nota prot. n. 7944 del 31.08.2020, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli n. 8, contrari zero, astenuti n. 3 (Menozzi, Spanò – Righi) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale Delibera n.10 del 30/03/2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare i criteri per le riduzioni per le utenze non domestiche (UND) al fine di garantire la più ampia coerenza con le indicazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 158/2020 relativa alle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza da COVID-19 come evidenziate nelle premesse e nelle percentuali così riassunte:

Descrizione Tabelle	Percentuale di riduzione proposta sulla quota variabile
Tabella 1.a Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 1.b Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 2 Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 3 Delibera ARERA 158/2020+ banche e assicurazioni	0%
Tabella 4 - Utenze i cui codici ATECO non sono previsti dalla delibere 158/2020 ma facenti parte di categorie riconducibili a fattispecie agevolate	25%

4) di dare atto che la riduzione delle entrate derivante dalla definizione dei criteri sopra definiti per l'applicazione della percentuale di riduzione del 25% alla quota variabile delle UND di cui alle tab1a,1b, 2 e 4, stimata complessivamente in € 15.000,00, trova copertura con la proposta di delibera di variazione di Bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per tari ordinaria, di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all' art 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

- legge 17 luglio 2020, n.77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19":
- 5) di inviare ad ATERSIR la presente delibera dando atto che la stessa sarà tacitamente approvata e condivisa in assenza di osservazioni dell'Agenzia entro 7 gg lavorativi dalla sua ricezione così come previsto dalla Circolare di ATERSIR /ANCI EMILIA ROMAGNA del Giugno 2020;
- 6) di dare atto che il Piano Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021:
- 7) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Reggio Emilia nella misura del 5%;
- 8) di procedere alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15,15bis e 15 ter del D.L 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;
- 9) di provvedere, così come previsto dall'art. 5 della delibera di ARERA n. 158/2020, a pubblicare sul proprio sito internet in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base della presente deliberazione con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte;

E, quindi, con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Avv. Giuseppe Artioli

Dott. Giuseppe D'urso Pignataro



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 19/08/2020

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 DEL DL 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020) E CONTESTUALE DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNUALITÀ 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 158/2020 ALLA LUCE EMERGENZA COVID-19

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 19/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

I SETTORE:AFFARI GENERALI -PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE

Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 19/08/2020

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 DEL DL 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020) E CONTESTUALE DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNUALITÀ 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 158/2020 ALLA LUCE EMERGENZA COVID-19

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 19/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 20 del 07/09/2020 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, lì 10/09/2020

SEGRETARIO COMUNALE D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

/ INFOCERT SPA

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, lì 07/09/2020

SEGRETARIO COMUNALE D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

/ INFOCERT SPA

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 10/09/2020 al 25/09/2020

È divenuta ESECUTIVA il 07/09/2020 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, lì 10/09/2020

SEGRETARIO COMUNALE D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE /

INFOCERT SPA

COMUNE DI CAMPEGINE 2020 TARI	QF	QV	
UTENZE DOMESTICHE	Euro/Mq	Euro/Ut	
Famiglie di 1 componente	0,59911	29,36960	
Famiglie di 2 componenti	0,70395	69,75280	
	0,78633		
Famiglie di 3 componenti	·	86,27320	
Famiglie di 4 componenti	0,85373	88,10880	
Famiglie di 5 componenti	0,92113	102,79360	
Famiglie di >5 componenti	0,97355	106,46480	
	QF	QV	
UTENZE NON DOMESTICHE	F /MO	F /NAC	tariffa totale
	Euro/MQ	Euro/MQ	QF+QV
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,07517	0,59300	1,66817
Cinematografi e teatri	0,69003	0,37737	1,06740
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,44426	0,79247	2,23673
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,21960	0,67387	1,89346
Stabilimenti balneari	0,60980	0,33424	0,94404
Esposizioni, autosaloni Alberghi con ristorante	1,21960 2,63176	0,68249 1,45017	1,90209 4,08192
Alberghi senza ristorante	1,63683	0,97037	2,60720
Case di cura e riposo	1,60473	0,80864	2,41337
Ospedali	1,89358	1,04369	2,93727
Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	2,43919	1,34235	3,78154
Negozi abbigliamento, calzature,libreria,cartoleria, ferramenta e altri beni			
durevoli	2,26267	1,24531	3,50798
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,	2,26267	1,24531	3,50798
antiquariato	1,33193	0,73425	2,06617
Banchi di mercato beni durevoli (1 giorno a settimana)	0,33699	0.18114	0,51813
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,07010	1,13641	3,20651
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,65287	1,13749	2,79036
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,26267	1,24531	3,50798
Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione	1,65287	1,13749	2,79036
Attività artigianali di produzione beni specifici	2,61571	1,44046	4,05617
Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub Mense, birrerie, amburgherie	6,35473 6,35473	2,96502 2,96502	9,31975 9,31975
Bar, caffè, pasticceria	6,35473	2,96502	9,31975
Dair, daird, publication	0,00470	2,30302	3,31373
Supermercato, pane e pasta,macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,39696	2,15638	6,55334
Plurilicenze alimentarie/o miste	6,27449	2,96502	9,23952
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante, pizza al taglio	6,35473	3,16772	9,52245
Ipermercati di generi misti	4,39696	2,15638	6,55334
Banchi di mercato generi alimentari (1 giorno a settimana)	0,86655	0,42373	1,29028
Discoteche, night club	3,06503	1,69060	4,75564